

**REGOLAMENTO (CE) N. 45/2003 DELLA COMMISSIONE  
del 10 gennaio 2003**

**che rettifica il regolamento (CEE) n. 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento  
(CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, e l'articolo 20, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il testo della versione italiana dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1651/2001 <sup>(4)</sup>, non è corretto. La versione italiana deve quindi essere rettificata.
- (2) Secondo quanto disposto nell'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 1274/91, i metodi di allevamento possono essere indicati su tutte le uova e non soltanto sulle uova di categoria «A». Occorre quindi rettificare la versione svedese.
- (3) I metodi di allevamento possono essere indicati su tutti gli imballaggi contenenti uova e non soltanto sui piccoli imballaggi. Occorre quindi rettificare la versione olandese.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1274/91 è rettificato come segue:

- 1) soltanto per la versione italiana:  
all'articolo 12, paragrafo 4, i termini tra parentesi «(entro un raggio di 20 km dal centro di imballaggio e)» sono soppressi;
- 2) soltanto per la versione svedese:  
all'articolo 18, paragrafo 1, terza riga, i termini «av klass "A" e "sådana"» sono soppressi;
- 3) soltanto per la versione olandese:  
all'articolo 18, paragrafo 1, terza riga, il termine «kleine» è soppresso.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5.